



COMUNE DI BAONE
Provincia di Padova

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ASSEGNAZIONE DEI MINI ALLOGGI
PER ANZIANI

- **Approvato con deliberazione di C.C. n. 37 del 29/09/2005**

Art. 1 - FINALITA'

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità alle quali devono attenersi gli aventi titolo per concorrere all'assegnazione di un mini alloggio per anziani di proprietà comunale.

Art. 2 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE AI FINI DELL'ASSEGNAZIONE DEI MINI ALLOGGI PER ANZIANI.

1. I requisiti per l'ammissione delle domande relative alla assegnazione dei mini alloggi per anziani residenti, coniugi e persone singole, in condizioni di autosufficienza fisica e psichica sono i seguenti:

- a) cittadinanza italiana o cittadinanza di Stato aderente All'Unione Europea;
 - b) residenza anagrafica e domicilio nel Comune di Baone da almeno 5 -cinque- anni;
 - c) non titolarità di diritti relativi sui immobili ubicati in qualsiasi località da almeno tre anni, decorrenti dalla data del bando;
 - d) possesso dell' autosufficienza fisica e psichica dei richiedenti l'alloggio anche all'atto della presa in uso dell'alloggio;
 - e) assenza di precedenti assegnazioni in alloggi pubblici o in alloggi messi a disposizione dal Comune, da altri Enti o sostenuti da contributi pubblici;
 - f) reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore * attualmente (12.450,00€) a quello determinato dalla Regione Veneto per l'accesso ad alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi della L.R. 2 aprile 1996, n.10 e successive modificazioni ed integrazioni e determinato ai sensi dell'art.21 della L. 457/1978 e successive modificazioni ed integrazioni
 - g) età superiore ai 65 anni alla data di pubblicazione del bando; nel caso di domanda presentata da coniugi o da due persone conviventi, il requisito dell'età deve essere posseduto da almeno una persona, l'altra non può aver meno di 55 -cinquantacinque- anni
2. I requisiti debbono essere posseduti dal richiedente e limitatamente alle precedenti lettere a), b), c), d), f) da parte anche dell'altro componente, alla scadenza del termine di presentazione delle domande nonché al momento dell'assegnazione e devono permanere in costanza del rapporto di locazione.
3. Il Comune, a mezzo dei propri funzionari, può espletare, in qualsiasi momento, accertamenti volti a verificare l'esistenza dei requisiti, avvalendosi anche degli uffici fiscali e della documentazione da essi acquisita.

Art. 3 - DOMANDE

1. Quanti, in possesso dei requisiti di cui all'art. precedente, intendono concorrere all'assegnazione debbono, inoltrare apposita domanda, in competente bollo, esclusivamente redatta su appositi moduli in distribuzione presso gli uffici comunali, entro i termini stabiliti dal bando di assegnazione.
2. I documenti da allegare alla domanda vanno prodotti in carta libera.
3. Le dichiarazioni da rendere sulla domanda vengono fatte sotto la responsabilità del dichiarante, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e con consapevolezza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 della legge stessa per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

Art. 3- GRADUATORIA

1. La graduatoria è formata sulla base dei punteggi ottenuti in relazioni alle seguenti condizioni soggettive ed oggettive riferite al nucleo familiare del concorrente:

a. CONDIZIONI SOGGETTIVE

a1. Reddito nucleo familiare;

- Reddito imponibile inferiore ad una pensione minima INPS punti 5
- Reddito imponibile riferito ad una pensione minima INPS punti 4
- Reddito imponibile superiore ad una pensione minima INPS punti 3

COMUNE DI BAONE – REGOLAMENTO ASSEGNAZIONE MINI ALLOGGI PER ANZIANI

a2. Composizione del nucleo familiare

- nucleo familiare composto da n. 1 personapunti 1
- nucleo familiare composto da n. 2 personepunti 2

a3. Anzianità del richiedente:

- da anni 65 fino ad anni 70punti 2
- da anni 70 fino ad anni 80punti 3
- oltre ad 80 annipunti 4

a4. Condizioni particolari del richiedente, purchè autosufficiente:

- invalidità civile e/o militare (per invalidità si considera il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa e fisica superiore ai 2/3)punti 2
- richiedente per il quale il canone di affitto incida in misura superiore al 25% del reddito annuo complessivo del nucleo familiarepunti 1

b. CONDIZIONI OGGETTIVE

b1. Situazione alloggiativa da certificarsi da parte dell'autorità competente (ad esempio: precarietà, improprietà, antigienicità, sovraffollamento, ecc.);punti 2

b2. Coabitazione in uno stesso alloggio con altro nucleo o più nuclei familiari:

- un nucleopunti 1
- due o più nucleipunti 2

b3. Richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero o di provvedimento di separazione, omologato dal Tribunale, o sentenza passata in giudicato, con rilascio dell'alloggio. Il provvedimento esecutivo di sfratto non deve essere stato intimato per inadempienza contrattuale. **punti 2**

2. L' eventuale mutamento delle condizioni soggettive e oggettive dei concorrenti fra il momento della approvazione della graduatoria definitiva e quello della assegnazione non influiscono sulla collocazione in graduatoria, sempre che permangano i requisiti.

3. L' accertamento dei requisiti viene effettuato dal responsabile del servizio o del procedimento.

4. In caso di decesso dell' aspirante assegnatario o dell' assegnatario, subentra rispettivamente nella domanda e nell' assegnazione l' altro componente del nucleo familiare convivente.

5. Il subentro non è ammesso per i componenti non facenti parte del nucleo originario.

Art. 4 – PRECEDENZA DI ASSEGNAZIONE

1. A parità di punteggio verrà data precedenza a chi risiede nel comune da un numero maggiore di anni.

2. Qualora vi sia stata interruzione della residenza, per una o più volte, si sommano tra loro i vari periodi di tempo di effettiva residenza.

Art. 4 – Annullamento della assegnazione

1. L' annullamento dell' assegnazione viene disposto, con determina dirigenziale, nei seguenti casi:

a. per assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell' assegnazione medesima;

b. per assegnazione ottenuta sulla base delle dichiarazioni mendaci o documentazioni risultate false, fatta salva l' azione penale.

Art. 5 – Decadenza dall' Assegnazione

1. Il responsabile del servizio pronuncia, previa adozione delle prescrizioni di legge, la decadenza dell' assegnazione di colui che:

a. abbia ceduto tutto o in parte l' alloggio assegnatogli;

- b. abbia abbandonato l'alloggio o non lo occupi stabilmente ;
- c. abbia adibito l'alloggio ad attività illecite o immorali;
- d. abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione;
- e. risulti moroso nei confronti dell'amministrazione per un periodo superiore a 6 mesi;
- f. abbia adottato comportamenti o compiuto fatti in contrasto con il regolamento sull'uso dell'immobile adibito a mini alloggi o non abbia ottemperato a disposizioni comunali date sull'uso dell'immobile stesso.

Art. 8 - PUBBLICAZIONE DEL BANDO

1. Il Comune da' avviso al pubblico del bando per l'assegnazione dei mini alloggi per anziani a mezzo manifesti affissi nella propria Sede e in tutti i luoghi pubblici.
- 2 Il bando deve contenere il periodo entro il quale gli interessati possono fare richiesta; conterrà, inoltre, uno stralcio delle norme del presente regolamento e le modalità per la partecipazione.
3. Ogni ulteriore informazione sarà data dal settore n. 1 del Comune.

Art. 9 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Le assegnazioni dei mini alloggi per anziani sono fatte ai soggetti che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, che presentino domanda predisposta su appositi moduli forniti dal comune, debitamente completata dei seguenti dati:

- a) cognome, nome e codice fiscale del richiedente/i;
- b) luogo e data di nascita;
- c) residenza e professione;
- d) composizione del nucleo familiare (stato di famiglia);
- e) reddito complessivo annuo del nucleo familiare; (**)
- f) il luogo in cui si dovranno fare le comunicazioni al concorrente;

(**) per reddito annuo complessivo del nucleo familiare, di cui all'art.2,lett.e) della L.R.10/96, come modificato dall'art. 68 della L.R. 5/2000, si intende la somma dei redditi fiscalmente imponibili di tutti i componenti del nucleo familiare, quali risultanti dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata agli Uffici Finanziari statali, (o dall'ultima dichiarazione fornita dal datore di lavoro o dall'ente previdenziale/pensionistico) al lordo delle imposte, al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari riferito a ciascun componente.

La domanda deve essere corredata da:

- 1) quietanza del versamento di € 15,00 alla Tesoreria Comunale quale rimborso spese, precisando che l'importo non verrà in ogni caso restituito;
- 2) dichiarazione sostitutiva atto notorietà, riferita a ciascun richiedente, attestante gli eventuali immobili in proprietà, comproprietà, in usufrutto o con diritto d'abitazione;
- 3) per ciascun componente la famiglia, la copia relativa all'ultima dichiarazione fiscale presentata prima dello scadere del bando o, in mancanza altri moduli fiscali; (MODELLO ISEE);
- 4) certificato medico attestante l'autosufficienza fisica e psichica dei richiedenti/occupanti l'alloggio ;
- 5) ogni altro documento ritenuto utile al fine dell'attribuzione del punteggio.

sono esclusi dal concorso coloro che abbiano presentato la domanda dopo la scadenza del termine fissato nel bando.

Art. 10 - VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Entro 20 giorni dalla scadenza della presentazione delle domande:

- 1) il settore competente/responsabile del procedimento verificherà la conformità delle domande pervenute a quanto prescritto dal presente Regolamento e dal bando di concorso, attribuendo i punteggi come sopra indicati e prescritti;
- 2) il responsabile del settore competente adotterà l'atto di determina finale che approva la graduatoria contenente i nominativi degli assegnatari;

- c) Ai nominativi inclusi nella graduatoria definitiva sarà data notizia a mezzo di raccomandata con avviso di ritorno ad intervenuta esecutività dell'atto di approvazione.
2. La graduatoria ha validità per due anni.
3. Il ricorso contro la graduatoria finale delle assegnazioni può essere presentato al sindaco entro 30 giorni dalla pubblicazione della medesima graduatoria. Il Sindaco nei successivi 30 giorni, acquisito il parere del segretario del Comune determina definitivamente in via amministrativa.
4. Contro le determinazioni di approvazione della graduatoria o le decisioni del sindaco è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro i termini di legge o, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro gg. 120.
5. Gli assegnatari verranno invitati per la stipulazione del contratto di locazione, a mezzo di scrittura privata, con il versamento dei diritti e spese, compresa l'applicazione dell'imposta di bollo e di registrazione a carico degli assegnatari.

Art. 11– DETERMINAZIONE CANONE A CARICO DEGLI ASSEGNATARI

1. Si applica, nella determinazione del canone a carico degli assegnatari, il regime dell'equo canone o altro se più favorevole, comunque disposto con norme di legge statale o regionale, secondo i calcoli, le tabelle e le determinazioni dell'Ufficio Tecnico comunale.
2. La Giunta Comunale adotta atti di indirizzo, ove occorrenti, in ordine ai criteri di determinazione del canone, nonché per aspetti inerenti la generale gestione dell'immobile adibito a mini alloggi per anziani.
3. Le modalità di versamento del canone e quant'altro riferito alle spese relative alla assegnazione e conduzione del mini alloggio, ivi comprese le spese condominiali, sono stabilite dalle vigenti disposizioni che verranno inserite nello stipulando contratto.

Art. 12. Protezione dati personali – D.Lgs. 196/2003

1. Nella domanda di concorso per l'assegnazione di alloggio i richiedenti l'alloggio dovranno manifestare il consenso relativo al trattamento dei dati sensibili (stato di salute), mediante la firma sulla stessa domanda.
2. Con modulo a parte inserito nella domanda verrà fornita l'informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 -* Codice in materia di protezione dei dati personali.

Art. 13 – NORME FINALI

1. Gli assegnatari degli alloggi dovranno sottostare al Regolamento, all'uopo predisposto, per l'uso e la gestione dei mini alloggi e delle parti comuni, nonché alle determinazioni del Comune.
2. Alla Giunta Comunale è riservato il compito di emanare direttive per la corretta e funzionale gestione dell'immobile destinato a mini alloggi per anziani e a situazioni di emergenza abitativa.
3. Il precedente regolamento è abrogato unitamente ad altre disposizioni in contrasto con il presente.

ART. 14 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento diventa esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma, 3 del TUEL –D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione della relativa deliberazione.
2. Ai soli fini conoscitivi e divulgativi il medesimo regolamento viene ripubblicato per ulteriori 15 giorni all'albo pretorio del Comune.* (atto del C.C. nr. 37 del 29.9.2005)